



COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Del 26.3.2014	OGGETTO: Approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
-----------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 16.45 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di II convocazione. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X	
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'arco	X	
	Totale Presenti	8	0

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Anna Maria Catino incaricato della redazione del presente verbale. Il Presidente dell'assise, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificata la sussistenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto. Dopo breve illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, invita i presenti ad esprimere il proprio voto sull'argomento in oggetto.

Delibera n. del

Oggetto: Approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza) il quale, introducendo l'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha stabilito che la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è comunale;

Dato atto che la commissione comunale non è competente:

- a) in relazione ai procedimenti rimasti nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- b) in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, per i quali l'istruttoria è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Considerato che la Commissione comunale, ove competente, è deputata a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, il rispetto degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare frequentemente che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Dato atto, peraltro, che lo stesso decreto non contiene una propria disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Aperta la trattazione dell'argomento interviene il Consigliere Ferraiuolo che propone di prevedere che la Presidenza della Commissione sia demandata al Sindaco o suo delegato.

La proposta viene accolta e pertanto viene emendato l' art.3 così come proposto dal Consigliere Ferraiuolo.

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare norme che ne consentano il regolare funzionamento in conformità con i principi generali del diritto, il carattere collegiale della Commissione ed i principi ricavabili dalla disciplina in materia di polizia amministrativa;

Visti:

- Il R.D. 18.06.1931 n. 773 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)*";
- il R.D. 06.05.1940 n. 635 "*Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.*";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli espressi,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) nel testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**), composto da nr. 13 articoli, accogliendo l'emendamento all' art.3 così come proposto dal Consigliere Ferraiuolo.
2. di aggiornare l' *Allegato A* "Diritti di istruttoria e tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive" prevedendo le spese per il funzionamento della suddetta Commissione.
3. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto disposto dal vigente Statuto comunale.
4. Di dichiarare, con successiva e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegato n. 1

Organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale per i Locali di Pubblico Spettacolo

Articolo 1 - Oggetto

1. Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

Articolo 2 – Competenze della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.

3. Devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle presenti norme:

- i progetti relativi a locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (per i quali l'istruttoria è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno);
- le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

4. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;

impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;

d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1963;

e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

f) esprime il parere di cui all'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5 del D.M. 18 maggio 2007, ai fini del procedimento di registrazione e conseguente rilascio, da parte del Comune, del codice identificativo sia delle nuove attività di spettacolo viaggiante, prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, sia delle attività di spettacolo viaggiante già esistenti alla data di entrata in vigore del citato D.M. 12/12/2007, per la prosecuzione dell'esercizio sul territorio nazionale.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 3 – Componenti e nomina

1. La Commissione è nominata con atto del Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco (o un suo delegato), in qualità di Presidente;
- b) dal Responsabile del Servizio di P.L. (o un suo delegato);
- c) dal Dirigente Medico della Azienda Sanitaria, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (o suo delegato);
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato);
- f) da un esperto in elettrotecnica.

2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.

3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto.
4. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i professionisti iscritti all'Albo o ordine operanti in Provincia, dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
5. L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPA Lazio, della ASL o della Regione, in possesso di specifica professionalità tecnica o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Tali soggetti partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.
8. Per i membri di cui al comma 1, lett. a) ed f), ed al comma 2, lett. b) deve essere nominato almeno un supplente.
9. Le deleghe di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, lett. b), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.
10. La Commissione dura in carica tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova Commissione.
11. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

Articolo 4 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti della Commissione.
5. I componenti avvisati, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

6. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale il quale ha diritto di partecipare al sopralluogo e, se richiesto, alle sedute della commissione salva la segretezza della votazione finale.

7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 5 - Riunioni

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.

3. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del c.p.c.¹.

4. E' facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.

5. Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali altre pervenute, fuori termine, che la Commissione ritenga comunque di esaminare.

Articolo 6 - Decisioni della Commissione

1. Il parere della Commissione è sempre reso per iscritto.

2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità.

3. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Articolo 7 - Verbale

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Il verbale può essere integrato e/o parzialmente sostituito da registrazione audio/video delle sedute.

¹ Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

4. Copia del verbale è comunicato all'interessato tramite PEC, nonché all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni ex artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Articolo 8 – Espressione del parere

1. Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. , previa istruttoria della pratica.

2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di convocazione regolare e completa.

4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di convocazione regolare e completa della documentazione di rito, tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

5. Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

Articolo 9 – Richiesta di autorizzazione

1. Nella richiesta di convocazione della Commissione (in bollo) dovranno essere indicati ed allegati nel numero di copie ritenuto congruo dall'Ufficio competente:

- dati relativi al soggetto richiedente;

- tipo di richiesta;
- tipo di attività;
- nome, cognome e recapito del progettista;
- riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
- elenco dei documenti allegati;
- in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.

2. In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.

3. La documentazione, (elaborati grafici, relazioni tecniche ecc. ,firmati e timbrati da professionista abilitato, in originale) relativa a ciascuna pratica, è depositata presso la Segreteria della Commissione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione per il preventivo esame del Comando VV.F. e altri componenti tecnici al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso della adunanza medesima.

4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente e/o il progettista.

5. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.

Articolo 10 – Sopralluoghi

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

2. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.

Articolo 11 – Presidente e Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.

Il Presidente della Commissione predispone l'ordine del giorno della adunanza, la convoca e conduce la disamina delle pratiche.

2. In particolare, il Segretario della Commissione:

- cura la raccolta delle pratiche e della documentazione da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma dell'articolo 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed all'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al T.U.L.P.S..

Articolo 12 – Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Allegato A

“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive”

Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

<i>Descrizione</i>	<i>Euro €</i>
7) Funzionamento C.C.V.L.P.S. - Richiesta convocazione:	
- per esame documentazione	
- per esame documentazione e sopralluogo	
I diritti non sono dovuti per i controlli periodici di cui all’art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940	

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità **tecnica**: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Sandro Esposito

- per regolarità **contabile e copertura finanziaria**: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.Francesco Paolo D'Elia

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il segretario comunale
F.to Pier Lombardo Vigorelli	F.to D.ssa Anna Maria Catino

Il sottoscritto Segretario comunale d.ssa Anna Maria Catino , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

27 MAR 2014

che la presente deliberazione è:

- () Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- () Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li **27 MAR 2014**

Il segretario Comunale
F.to d.ssa Anna Maria Catino

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale

Il segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Catino